

Regolamento di giurisdizione - Giudicato esterno - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

Le sentenze di merito che statuiscano sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno, sì da spiegare i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state rese, solo in quanto in esse la pronuncia sulla giurisdizione, sia pure implicita, si coniughi con una di merito, fermo restando che tale efficacia presuppone il passaggio in giudicato formale delle sentenze stesse ed è limitata a quei processi che abbiano per oggetto cause identiche, non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, a quelle in cui si è formato il giudicato esterno (anche sulla giurisdizione), il quale costituisce oggetto di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la sentenza del T.A.R., con la quale era stato dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto dal privato avverso provvedimento comunale di autorizzazione al compimento di opere carrabili, avesse determinato un giudicato esterno implicito sulla giurisdizione, non risultandone l'avvenuto passaggio in giudicato, difettando una statuizione di merito e non essendovi identità delle cause).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 4997 del 02/03/2018